

Elio Tavilla

**La cassetta degli attrezzi dello storico del diritto di oggi:
premesse e istruzioni per chi si avvia alla ricerca¹**

Title in English

ABSTRACT: *In English*

KEYWORDS: *In English*

* Il presente testo è stato letto in occasione dell'Assemblea dell'ASDIMM il giorno 25 giugno 2026 e, come tale, mantiene il suo carattere discorsivo.

Non sarò così ingenuo da pensare che una rassegna dei “ferri del mestiere” richiasti allo storico del diritto odierno possa essere condotta in termini di assoluta oggettività; so bene, sappiamo bene, che la loro individuazione, anche nei suoi termini più essenziali, porta con sé non soltanto l’adozione di alcune opzioni di tipo metodologico, ma implica anche la scelta degli obiettivi perseguiti dalla nostra disciplina. Pertanto, quello che ascolterete dal sottoscritto non può che essere, oltre la ricognizione di un collega ormai di lungo corso (elegante sinonimo di ‘anziano’...), anche una scelta di campo, un’implicita risposta al quesito di cosa sia la storia del diritto e di cosa occorra attendersi da essa. E di una convinzione voglio in prelimine rendervi partecipi, anche a costo di inficiare la bontà di ciò che dirò nell’affrontare il tema in oggetto: postulo infatti che gli strumenti dello storico del diritto di oggi e anche di quello del futuro, più o meno prossimo, non possano non continuare a misurarsi con quelli usati nel passato più o meno recente, per la semplice ragione che chi vi parla continua a credere che siamo nani sulle spalle dei giganti e che la mancanza di tale consapevolezza rischi di compromettere i risultati di una ricerca condotta con attrezzi considerati moderni solo in via di presunzione. Una rassegna conservativa, quindi – anzi, peggio: conservatrice? Sarete voi a giudicarlo.

La prima competenza che ritengo debba essere appannaggio dello storico diritto, anzi quella che dovrebbe caratterizzare la nostra disciplina come una specificità non riscontrabile in altre dell’area giuridica (o di quella storica), è la conoscenza delle **fonti giuridiche del passato**, o per meglio dire, la capacità di saperle individuare, consultare, leggere, contestualizzare e, insomma, comprendere. Ora, tutti noi sappiamo che occorrono *skills* (come oggi si usa dire) ben differenti a seconda che l’oggetto della nostra indagine si trovi collocato in un’area cronologica successiva all’avvento dei codici – quindi dal sec. XIX in poi –, o quanto meno all’avvento di un dibattito sulla codificazione – quindi dal sec. XVIII in poi –, o in un’epoca precedente, vale a dire nel medioevo o nell’età moderna. So di toccare un punto dolente, che in altri momenti è stato persino divisivo. Ma su questo voglio essere chiaro: non ho alcun pregiudizio negativo, e anzi credo che sia profondamente sbagliato averne, nei confronti di quei colleghi che hanno al loro attivo ricerche esclusivamente incentrate nei secoli XIX e XX. Ma questa sincera e dichiarata mancanza di pregiudizio non può impedirmi di dire che uno storico del diritto per così dire ‘integrale’ dovrebbe saper viaggiare nel tempo con una certa disinvoltura e quindi, se necessario, saper affrontare documentazione risalente anche ai secoli precedenti alla codificazione.

Quest’ampilissimo terreno che va dal medioevo all’età moderna richiede competenze che la laurea in giurisprudenza non offre e che spesso si reggono

su quel minuscolo bagaglio di conoscenze che offrono i licei e soprattutto, – com'è capitato al sottoscritto e a molti di voi – su un pacchetto di abilità faticosamente racimolate con l'aiuto dei Maestri che abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro cammino. E siccome la documentazione proveniente da quei secoli è normalmente scritta in latino, io credo di dire qualcosa di scontato affermando che una conoscenza anche solo essenziale del **latino** dovrebbe essere presente nella cassetta degli attrezzi dello storico del diritto. Ma non c'è bisogno di aver fatto i licei per questo, perché un'accettabile conoscenza del latino usato nei testi giuridici può essere acquisita in modo autonomo, con lo studio personale.

Ovviamente, il latino da solo non basta. Occorrerà anche avere la consapevolezza che i testi manoscritti e persino quelli a stampa – incunaboli, cinquecentine e seicentine – si caratterizzano per le molte abbreviazioni provenienti dal mondo manoscritto e che quindi in tutti i casi occorra anche fornirsi di **conoscenze paleografiche e diplomatiche** (gli studiosi della mia generazione tenevano costantemente sul tavolo il *Dizionario di abbreviature latine e italiane* di Adriano Cappelli), tanto più che anche nei secoli in cui si afferma la stampa molte fonti giuridiche di interesse (atti notarili, sentenze, pareri etc.) rimangono manoscritte. E qui non voglio certo dire che occorra necessariamente frequentare i corsi delle scuole di archivistica, anche se alcuni di noi lo hanno fatto, ma occorrerà farsi le ossa con tali fonti lavorando sul campo, possibilmente con la supervisione di qualche collega più esperto. Lavorare sul campo può voler dire anche lavorare in un archivio, anche se oggi una certa parte – pur sempre minima – di fonti d'archivio sono digitalizzate e sempre di più lo saranno. Bisognerà poi sapersi orientare nelle varie guide che offrono, ad esempio, tutti gli Archivi di Stato, non solo quelle a stampa, ma anche quelle rimaste manoscritte perché frutto del lavoro di qualche archivista del passato. Quanti tesori in quegli inventari manoscritti!

Le fonti, comunque vengano trasmesse, vanno sempre maneggiate con piena consapevolezza scientifica, specialmente quando il documento oggetto della ricerca sia stato tramandato in più versioni, e tanto più se tali versioni siano manoscritte e risalenti al tempo in cui la stampa non si era ancora affermata in modo massivo. La consapevolezza di cui parlo non può non essere nutrita dalla **filologia**, intesa nella sua più ampia accezione quale disciplina che studia i testi scritti per ricostruirne la forma originale, interpretarli correttamente e collocarli nella sua coerente luce storica e culturale. Non posso in questa sede tacere degli orizzonti a suo tempo dischiusi dalla lettura della *Storia della tradizione e critica del testo* di Giorgio Pasquali, edito nel 1974 da Mondadori nella collana Oscar Studio. Metodo di Lachmann, *stemma codicum*, archetipi, contaminazioni, *recentiores sed non deteriores*: quanta sapienza e quanta intelligenza in quei saggi! E, si badi,

la filologia non è solo uno strumento da utilizzare nell'edizione critica di testi medievali, ma un mezzo di interpretazione critica indispensabile anche per edizioni a stampa più vicini ai nostri tempi, allorché di tali edizioni si voglia indagare la genesi, la stesura, le varianti, la fortuna, senza escludere dal raggio di attenzione i ripensamenti dell'autore o la censura delle autorità.

Era già pacifico ai tempi della mia formazione, ma lo è ancor di più oggi: la conoscenza delle **lingue straniere** rappresenta uno strumento indispensabile per poter svolgere adeguatamente il nostro lavoro. L'inglese è senz'altro l'idioma da cui oggi non può prescindersi, non soltanto perché buona parte dei convegni internazionali vengono tenuti in questa lingua, ma anche perché ormai esiste una certa fetta di letteratura secondaria che è prodotta e diffusa in quella lingua. E anzi ormai da almeno un paio di decenni anche a noi italofoni viene richiesta una produzione scientifica in inglese per consentirne la conoscenza e la recezione oltre i confini del nostro Paese, anche in quelle latitudini in cui l'inglese svolge il ruolo di lingua-ponte, come da tempo risale per le scienze naturali, mediche e tecnologiche. Si potrebbe dire, con una certa dose di semplificazione, che l'inglese svolge oggi per gli studiosi la medesima funzione che per secoli ha avuto il latino per i dotti europei. Certo, non possiamo nascondere le insidie che questa lingua presenta in tutte le ricerche storico-giuridiche in cui il diritto romano-canonico costituisce l'oggetto principale o secondario della ricerca, soprattutto a causa della separatezza fra la tradizione giuridica continentale europea e quella del mondo anglo-sassone, tra *civil law* e *common law*. Basti solo porre mente proprio a quest'ultimo termine, che non può certo essere usato come traduzione di quello che per noi è il "diritto comune" se non si vuole produrre un plateale paradosso; ed è infatti per questo motivo che qui lo studioso, per evitare malintesi, è costretto a ricorrere ancora una volta al latino: *ius commune* e non *common law*... Il ricorso alla terminologia latina si rende indispensabile anche quando si faccia riferimento a istituti giuridici rientranti nella sfera del diritto romano e del diritto canonico che non hanno in inglese una precisa rispondenza nella cultura giuridica anglosassone perché, appunto, non presenti nella tradizione di *common law*. Di tutto ciò, ovviamente, lo storico del diritto odierno deve essere consapevole, per evitare di incorrere in errori marchiani. Detto questo, vorrei aggiungere che sarebbe opportuna la conoscenza di almeno un'altra lingua e, in particolare, riterrei che non dovrebbe mancare una certa comprensione della lingua francese, per la inaggirabile circostanza che la codificazione napoleonica, soprattutto quella civile, ha costituito un modello capitale nella storia della cultura giuridica, e non soltanto europea, circostanza per la quale si dà che in quella lingua sussista un enorme patrimonio lessicale che ha rappresentato a partire dall'Ottocento un punto di riferimento sia per quanto riguarda la tecnica legislativa, sia per quanto attiene alla dottrina che

sull'interpretazione dei codici si è misurata. Stessa cosa si potrebbe dire per il tedesco, in vista dell'enorme patrimonio costituito dalla Scuola storia e dalla Pandettistica... Insomma, nella cassetta degli attrezzi dello storico del diritto occorre senz'altro trovare il latino e l'inglese, ma non sarebbe male trovarvi anche il francese, o il tedesco, anche se – mi par ovvio – più lingue vi si trovino, meglio sarà. E a tal proposito, va comunque segnalato come oggi la tecnologia offra strumenti straordinari per la traduzione dalle e per le altre lingue, l'inglese *in primis*. Ma si tratta di strumenti che, anche se implementati dalla cosiddetta Intelligenza Artificiale, debbono essere usati sempre sulla scorta di una certa conoscenza della lingua in cui tradurre o da cui tradurre, magari per una prima e veloce versione, senza per questo rischiare un affidamento per così dire “in bianco”.

Approfitto di questo inciso per passare a un altro di quegli attrezzi che sono diventati indispensabili nella ricerca, forse persino più di quanto non sia desiderabile. Parlo ovviamente dell'**informatica**. Un termine che però rischia di sfumare in un nulla di concreto qualora non venga declinato nelle sue specifiche applicazioni. Quanto vado dicendo – ne sono cosciente – farebbe un'ottima figura nella Fiera delle Ovvietà, per cui rinuncio a qualsiasi remora nel battere su questo tasto (quello delle ovvietà...). E lo farò dicendo che nella nostra cassetta non deve mancare la conoscenza dei più comuni software di scrittura. Lo dico anche alla luce della mia esperienza di condirettore della rivista online *Historia et ius*, insieme ai colleghi e amici Paolo Alvazzi, Giovanni Rossi e Giordano Ferri. Quando si presenta un testo a una rivista o lo si consegna al curatore di un volume collettivo occorre prendere visione dei cosiddetti criteri redazionali, i quali, però, a volte non vengono pienamente rispettati più che per la pigrizia, proprio per l'imperizia dell'autore. Non è più accettabile non sapere che un testo va formattato secondo le specifiche redazionali previste, che va giustificato a destra, che le note vanno apposte con i comandi specifici del software e non semplicemente facendole seguire al testo principale. Così come occorre sapere in che modo rendere fruibile al destinatario i file composti con software libero o altrimenti proprietario, per evitare il rischio che nella conversione le formattazioni saltino. Indispensabile è poi conoscere in che modo produrre un file nel formato pdf, che è il formato che rende il testo presentabile come prodotto finale, consultabile e non modificabile. E, ancora, aggiungerei la conoscenza, almeno minima, dei fogli di calcolo, che oggi risultano indispensabili quando si lavora con dati da dover poi esportare su piattaforme consultabili online.

Sempre restando sul versante tecnologico, continuo rilevando che a chiunque di noi è capitato e sempre più capiterà di usare la fotografia, magari arrangiandoci con lo smartphone, per immagazzinare fonti antiche o moderne. Ebbene, ritengo che tale ricorso non possa esimerci dal conoscere alcuni elementi

basici. Sapere, ad esempio, che da un file immagine (tra le estensioni più comuni jpeg *Joint Photographic Experts Group* e bmp *Bitmap*) non può estrarsi testo, cosa che può essere fatta da file con estensione pdf della Acrobat. Ma perché ciò possa avvenire anche con questo tipo di file, occorre o che tale file sia il prodotto della conversione di un file di testo oppure che l'immagine sia stata trattata con software OCR (*Optical Character Recognition*), applicazioni cioè per il riconoscimento dei caratteri. Queste ennesime ovvietà mi permettono di evocare qui uno di quegli strumenti che sono diventati sempre più decisivi nella consultazione delle fonti, primarie o secondarie. Mi riferisco alla cosiddetta **digitalizzazione**, tecnologia che in questi ultimi anni si è evoluta sempre di più e ha finito per costituire uno degli esiti tra i più diffusi dei nostri progetti di ricerca. La mia generazione, che si è consumata gli occhi consultando i microfilm in quei pesanti visori a manovella che oggi starebbero bene in un museo di archeologia industriale, ma che allora rappresentavano l'unica alternativa alla consultazione *in loco* delle fonti manoscritte (e non solo), ha visto cambiare radicalmente la propria qualità di vita e di studio quando la Google ha reso possibile la consultazione gratuita di migliaia e migliaia di libri, comprese cinquecentine e seicentine di difficile reperibilità, una quantità enorme di testi che viene incrementata periodicamente. Anche in questo caso la ricerca di testo interno ha facilitato di molto il compito, benché si debba essere consapevoli che l'OCR ogni tanto inciampi, come quando, ad esempio, scambi la *s* per una *f*, cosa abbastanza normale per i testi del XVI, XVII e XVIII secolo. Contemporaneamente all'attività portata avanti dalla Google, molte istituzioni conservatrici di libri e manoscritti sono andate realizzando digitalizzazioni analoghe e spesso volte persino migliori di quelle offerte da Google – prima tra tutte *Gallica*, la biblioteca digitale della Biblioteca Nazionale Francese. Certo, se è vero che le digitalizzazioni dei manoscritti, quando ad alta definizione, possono consentire una lettura del testo persino più agevole di quella che potrebbe essere fatta consultando la fonte fisicamente, è vero anche che l'OCR, concepito per riconoscere lettere a stampa, negli ultimi tempi ha compiuto passi da gigante, grazie a software specifici capaci di riprodurre e 'leggere' con una certa affidabilità la scrittura a mano (secondo la tecnica il cui acronimo è HTR, *Handwritten Text Recognition*), soprattutto ora che l'IA ha reso possibile 'allenare' il software di riconoscimento di scritture di una certa epoca, di una certa area geografica e persino di un certo autore. Penso in particolare alla piattaforma attualmente più nota, *Transkribus*, nata da diversi progetti di ricerca europei. Ma ci sono anche *eScriptorium*, realizzato dall'*École Pratique des Hautes Études*; *HTRflow*, un software *open source* sviluppato dall'Archivio Nazionale di Svezia; *FromThePage*, un portale *crowdsourcing* nato in area statunitense e incrementato dal lavoro di volontari che trascrivono, rivedono, correggono e commentano il materiale sottoposto a di-

gitalizzazione. Su questo fronte i progressi sono enormi e lo studioso contemporaneo dovrà essere capace di seguire l'evoluzione tecnologica in questo specifico campo e, se del caso, essere in grado di utilizzarla.

Naturalmente in rete non si trovano solo fonti e software per processarle, ma anche riviste online: limitandoci a quelle nate in Italia, possiamo ricordare che alcune di esse sono nate sin da subito come riviste consultabili in rete, come ad esempio *Historia et ius* e la *Italian Review of Legal History*, e altre che, da tempo presenti come periodici cartacei, hanno trovato anche uno sbocco sulla rete, come ad esempio il *Giornale di Storia costituzionale* e *Quaderni fiorentini*. Va notato peraltro come i saggi che sia possibile consultare in rete risultano spesso tra i più presenti nelle bibliografie e tra i più citati nelle note di altri saggi; un fenomeno che può risultare anche più vistoso quando il saggio sia scritto in inglese e possa, pertanto, essere recepito con più facilità dalla comunità scientifica internazionale. Insomma, la dimestichezza con la rete, e non solo con le biblioteche e gli archivi, dovrebbe costituire una delle *skills*, come ormai si usa dire, dello studioso di oggi.

E, parlando di rete, discorso specifico andrebbe fatto per la cosiddetta **Intelligenza Artificiale** (AI se usiamo l'acronimo inglese). Ad essa abbiamo già fatto cenno a proposito delle traduzioni in altre lingue o da altre lingue: con questo scopo l'AI non presenta particolari controindicazioni, se non quella del buon senso. Eccezione va fatta per il latino – se mai qualcuno ne avesse fatto prova – i cui risultati sono davvero scarsi (almeno per la mia esperienza). Ma al di là delle traduzioni, l'AI potrà essere considerato uno degli 'attrezzi' disponibili nella nostra cassetta di lavoro solo con molte cautele. Chi ne ha fatto un uso parziale come il sottoscritto – figlio di un'epoca che ha scritto la sua tesi con la macchina da scrivere e la carta carbone... – ha constatato che affidare all'AI una ricerca, anche mirata, di bibliografia o di fonti può dar luogo a vere e proprie 'allucinazioni', vale a dire: titoli completamente inventati, fonti inesistenti o inesatte. Se le cose stanno così, e ognuno di noi lo può verificare, bisogna dire che qualsiasi risultato ottenuto mediante AI deve necessariamente essere testato e validato attraverso il lavoro analogico dei nostri occhi e soprattutto del nostro cervello, per cui tale lavoro di verifica, in definitiva, finirà per annullare quasi del tutto il vantaggio in termini di rapidità ed esattezza. Certo, so bene che esistono AI di diversa natura, alcune delle quali, come Claude, l'assistente AI creato da Anthropic, prometterebbero una maggiore compatibilità con le esigenze delle scienze umane. Ma credo che occorra ancora attendere per avere a disposizione uno di questi assistenti digitali – ce ne sono ormai moltissimi – creato per le specifiche esigenze delle scienze sociali e, tra queste, della ricerca storica: so che già ne stanno circolando diverse, con una interfaccia esclusivamente in inglese, com'è ovvio.

Passo ora, con un mutamento di prospettiva assai violento, a un altro utensile che ritengo indispensabile per il giovane storico del diritto: e cioè la lettura – una lettura attenta, da metabolizzare pienamente, poi seguita dalla rilettura o dalla consultazione a intervalli regolari – delle opere di insieme (potremmo chiamarli anche manuali) scritti da nostri Maestri, vicini e lontani. Vorrei cominciare con un Maestro e con un ‘manuale’ che al sottoscritto ha davvero aperto prospettive e visioni, oltre ad aver esercitato un fascino insuperato per uno stile di scrittura forse non più attuale, ma che personalmente non posso che rimpiangere. Sto parlando di *Medioevo del diritto* (1954) di Francesco Calasso, quel gigante della storiografia giuridica del secondo dopoguerra, che ha tra l’altro nutrito una Scuola di altri grandi Maestri, come Manlio Bellomo, Mario Caravale, Ennio Cortese, Giuliana D’Amelio, Piero Fiorelli, Carlo Ghisalberti, Ugo Petronio. Certo, all’epoca di Calasso la storia del diritto era quasi esclusivamente storia del diritto medievale e ciò era rispecchiato anche in quel manuale, che però, pur concepito sotto l’egida metodologica dell’idealismo crociano, rimane ancora oggi un testo fondamentale per la prima formazione storico-giuridica. Indispensabili a parere di chi vi parla sono anche i manuali di Manlio Bellomo e di Ennio Cortese, rispettivamente *Società e diritto in Italia tra medioevo ed età moderna*, apparso in prima edizione nel 1976 (poi riedito in varie edizioni) e *Il diritto nella storia medievale*, risalente al 1995. A questi due formidabili manuali aggiungerei anche quello di Mario Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, risalente al 1994. Benché estraneo all’orbita della Scuola calassiana, un testo formativo di diritto medievale indispensabile è anche quello di Paolo Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, del 1995. Occorrerà poi leggere e rileggere i manuali che hanno aperto per la prima volta prospettive che andavano oltre il medioevo e la prima età moderna: mi riferisco a quelli di Giovanni Tarello e di Adriano Cavanna, rispettivamente la *Storia della cultura giuridica moderna*, del 1976, e la *Storia del diritto moderno in Europa*, del 1979, opere entrambi incomplete, in quanto concepite come lavoro finale di più vasta portata, in più volumi. Non può mancare poi la *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all’età contemporanea* di Antonio Padoa Schioppa, pubblicato in prima edizione nel 2007, la prima opera concepita per riassumere l’amplessissimo quadro della cultura giuridica europea in un solo volume, benché assai robusto. Raccomanderei inoltre la lettura dei volumi di Italo Birocchi e di Ugo Petronio, rispettivamente *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna* e *La lotta per la codificazione*, entrambi del 2002. Non escluderei infine i due volumi sulla codificazione italiana di Carlo Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, del 1979, e *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, del 1985. So bene che molti di voi avrebbero altri Maestri e altri manuali da suggerire, magari per sostituirne qualcuno poc’anzi citato... Chiedo venia, ma ho qui ricordato i manuali che hanno

inciso sulla formazione del sottoscritto, o almeno gli hanno lasciato un'impronta indelebile, in una temperie storica ben precisa, che dagli anni 80 va sino ai primi anni del Terzo millennio. Saranno i Maestri di oggi a indicare ai propri allievi i testi di riferimento per la loro formazione, oppure magari saranno gli allievi stessi che sceglieranno in autonomia i loro manuali preferiti. Comunque sia, a parere di chi vi parla, un po' di volumi di sintesi occorrerà sempre averli a portata di mano: la selezione può essere difficile, ma occorrerà farla.

A questo punto, direi, la cassetta degli attrezzi è già ben piena. E pur tuttavia occorre affrontare il problema dei problemi circa la formazione dello storico del diritto. Coerente con l'ovvietà sotto la cui egida ho concepito quanto vi sto dicendo, partirò dal seguente apodittico e tautologico assunto, che avrebbe fatto invidia al maresciallo Jacques de Chabanne, signore de la Palice: lo storico del diritto deve sapere di storia e di diritto. E già l'ordine in cui storia e diritto vengono posti può creare i primi dissensi; e quindi, per non dividerci su questa premessa, poniamo storia e diritto sullo stesso piano. E però anche questo livellamento può creare dissenso, perché è ormai da tempo che siamo avvezzi all'idea che la dimensione giuridica del nostro sapere deve mantenere una posizione prevalente su quella storica. In altre parole, noi saremmo giuristi che fanno storia, che usano l'interpretazione storica per parlare di diritto. Siamo cioè prima di tutto dei giuristi, che fanno anche di storia. Questa rappresentazione del nostro mestiere ci è servita, o per meglio dire, ci sarebbe dovuta servire, per vederci riconosciuto nei nostri dipartimenti giuridici il rispetto che facciamo fatica ad avere da parte dei nostri colleghi vigentisti. E del resto, cosa hanno fatto e stanno continuando a fare i nostri colleghi romanisti se non rappresentare sé stessi come i sacerdoti di quei fondamenti romanistici del diritto europeo che sono stati definiti una volta per tutte dalla dottrina dei primi secoli dopo Cristo e poi 'codificati' da Giustiniano con il suo *Corpus Iuris*? I romanisti sono i depositari di un diritto fondativo e permanente, sostanzialmente indifferente alle mutazioni storiche.

Come molti di voi sanno, è da tempo che io dissento da questa impostazione ed è anche per questo che sono fiero di aver firmato nel 2022, insieme a Paolo Alvazzi e a Marco Cavina, l'atto notarile che costituiva l'Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno. Lo storico del diritto, contrariamente a quanto pensi la maggioranza dei nostri colleghi romanisti, sa che scienza del diritto e istituti giuridici mutano nel tempo anche quando apparentemente si leghino ai medesimi testi di riferimento. Per farmi capire, uso lo slogan che offro ai miei studenti del primo anno: il diritto che i glossatori leggono e interpretano leggendo il *Corpus Iuris Civilis* non è diritto romano bensì *diritto medievale* – e con ciò voglio sottolineare la prevalenza del contesto storico che legge e

‘usa’ quei testi giuridici, piuttosto che la fissità di testi che rischiano altrimenti di alimentare una dogmatica dai contorni statici e immutabili.

Ma torniamo a noi. Storia e diritto, quindi, o se preferite diritto e storia. Cominciamo dal diritto. Chi è autorizzato a dirsi giurista – cioè quello specialista che sia capace di orientarsi dentro la mosса geografia dell’ordinamento giuridico contemporaneo, nazionale, europeo e internazionale? Avremmo una strada sicura per individuarlo: il laureato in giurisprudenza. Quindi il diritto che dovremmo avere disponibile nella nostra cassetta sarebbe quello appreso nelle facoltà o corsi di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Eppure, sappiamo che non è esattamente così, visto che abbiamo avuto e continuiamo ad avere ottimi studiosi di storia giuridica che hanno una laurea diversa, comunque proveniente dall’area delle scienze umane e sociali. Ciò dimostra una verità ovvia, ma non banale nel nostro mondo, vale a dire che il diritto si può apprendere, anche al di fuori dal percorso canonico della laurea giuridica. Se validiamo questo assunto, ne possiamo dedurre, per via di reciprocità, che il giurista può apprendere la storia anche durante o dopo il suo percorso formativo nella facoltà o nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

La domanda che mi preme fare, soprattutto pensando ai nostri giovani laureati in giurisprudenza è questa: quale diritto occorre conoscere, quali elementi formativi del giurista occorre avere sempre a disposizione nella cassetta degli attrezzi? Qui il discorso si fa arduo e chi vi parla sa di rischiare di imbattersi nella trappola delle sabbie mobili o, peggio, in un campo minato. Partiamo almeno da qualche base di certezza. La conoscenza del diritto romano è essenziale, almeno nei suoi istituti del dominio, dei diritti reali, dei contratti e delle successioni, vale a dire di quell’area del diritto privato che a partire dalla riscoperta irneriana ha costituito il fondamento, ma non l’unico, su cui si è misurata la scienza giuridica dei secoli a venire, sino alle codificazioni. Ma – lo abbiamo già detto – ogni storico del diritto che non voglia incappare in pericolose dissonanze dovrà sapere che il diritto romano usato dai giuristi dei secoli delle età medievale e dell’età moderna non è diritto dei romani ma è diritto medievale e diritto moderno. Poi occorrerà, o per meglio dire, occorrerebbe avere contezza dei fondamenti del diritto canonico, che hanno profondamente innervato il diritto, la scienza giuridica e persino la visione dell’individuo e della società del medioevo e dell’età moderna. Fin qui possiamo essere d’accordo, ma la formazione complessiva del giovane giurista uscito dalle aule universitarie in che modo potrà servire, cioè essere usato, qualora voglia avvicinarsi ai metodi delle nostre ricerche? Non c’è dubbio che qui il giovane giurista dovrà affidarsi soprattutto ai fondamenti stessi della sua formazione, una formazione di *civil law*, come direbbero Oltremarica, una formazione che assume il diritto come un sistema gerarchicamente organizzato di principi e di regole a quei principi logi-

camente legati e che oggi risiede – o forse dovrei dire, che sino a qualche decennio fa risiedeva – nelle costituzioni e nei codici. Ora è da chiedersi: questo tipo di formazione e questa *forma mentis*, che storicamente trovano le loro radici nella svolta avvenuta in Europa tra Sette e Ottocento, con l'irrompere della dimensione nazionale del diritto, appunto con le costituzioni e con i codici (qualcuno ricorda ancora quella materia di insegnamento cd. 'complementare' che si chiamava *Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne?*) – ebbene, quel tipo di formazione universitaria, che ancora in buona sostanza è la nostra attuale formazione universitaria, è quella che il giovane storico del diritto deve portare con sé nella sua borsa di lavoro? Io risponderei di sì, ma con un enorme *caveat*. Il *caveat* consiste in questo. Qualora si vogliano studiare temi risalenti a un'epoca precedente alla cosiddetta età delle codificazioni, la nostra formazione rischia di risultare insufficiente, o persino diventare un ostacolo; per usare una metafora, la formazione da giurista universitario può essere vista come una lente che, progettata per la lettura, venga poi usata per scrutare la linea dell'orizzonte. Per essere più esplicito. Mentre la formazione giuridica universitaria ci può dare sostegno quando studiamo temi che hanno il loro baricentro nei secoli XIX e XX – i secoli dei codici e delle costituzioni –, quando invece si voglia andare a ritroso nel tempo, oltre quelle colonne d'Ercole rappresentate dalla seconda metà del Settecento e la prima dell'Ottocento, cioè giungere sino all'oceano mare dell'età moderna e dell'età medievale, ecco che si profila il pericolo che il nostro strumentario da giurista contemporaneo possa risultare distorsivo. Il rischio cioè è quello di cercare negli ordinamenti, nella scienza giuridica e nella prassi delle età medievale e moderna, le gerarchie di valori, nonché le strutture e le coerenze logiche che sono odierne e sono quindi di tutt'altra natura; con la conseguenza che, se volessimo usare le competenze acquisite negli anni universitari, potremmo non riuscire a capire da quale porta entrare in quel mondo o quale faro accendere su consuetudini, norme, tracce di insegnamento, scritti di varia natura e finalità – ed ecco, allora, che il pericolo di un disastro scientifico sarebbe assai concreto. Arrivo a dire di più. A certi temi medievali o d'età moderna occorrerebbe avvicinarsi persino riponendo in un angolo – provvisoriamente, ben inteso – quello che si sa del diritto appreso all'università e rifornendosi piuttosto di letture adeguate che siano in grado di mettere in discussione la prospettiva del giurista contemporaneo. Basti pensare, per fare qualche esempio, all'*aequitas*, all'*arbitrium*, al processo inquisitorio, alle complesse galassie del pluralismo giuridico medievale o del particolarismo giuridico d'età moderna per dover ammettere che certi schemi del giurista contemporaneo possono risultare d'ingombro per una corretta messa a fuoco. E anche il supporto del diritto romano può venir meno, come quando si voglia affrontare con la necessaria umiltà le figure giuridiche affinate dalla prassi, quali ad esempio, quelle della *lex*

mercatoria e quelle del diritto e della procedura penale. Intendo forse dire che in questi casi si debba dismettere l'abito da giurista? Niente affatto. Si tratta piuttosto di indossare l'abito non di un diverso mestiere ma di un diverso taglio di quello stesso mestiere di giurista, a volte per nulla simile a quello attuale o a quello ritagliato dalla tradizione romanistica.

Sono in chiusura.

L'ultimo strumento che dovremmo tutti avere a disposizione è forse il più importante. Si dà il caso però che esso non sia più disponibile. È andato via via estinguendosi insieme al modello di università da cui provenivano i Maestri della generazione precedente alla mia. La generazione a cui appartengo io ha fatto in tempo a vederlo, poi l'ha visto assottigliarsi sempre di più, man mano che le riforme universitarie si sono succedute dagli anni Novanta del secolo scorso in poi, per entrare nel territorio della misurabilità numerica, della competizione, della produttività (*publish or perish*), della valutazione (*anvur, ava, vqr*), dell'impatto e dell'eccellenza, delle criticità e delle azioni correttive, della convulsa, perenne, estenuante girandola progettuale (*prin, erc, fis, bip, pnrr*). Non avete ancora capito di cosa parlo? Il **tempo**, parlo del tempo. Il tempo della riflessione, della cernita, dell'approfondimento – e soprattutto delle letture, di letteratura primaria e di letteratura secondaria, senza però mai escludere le letture corsare, trasversali, periferiche, letture di carta o su schermo non importa, ma che siano letture da metabolizzare, da cui farsi formare e, perché no, anche de-formare se dovesse esser necessario fuoriuscire dai consueti percorsi per una diversa e più adeguata comprensione. E vogliamo parlare del tempo della scrittura? Dell'affinarsi di un proprio stile dopo avere ben legittimamente cercato nello stile dei Maestri un punto di arrivo? O invece del pericolo di essere inghiottiti dagli stilemi convenzionali, burocratici, dai sommari della saggistica internazionale replicati all'infinito dall'algoritmo? Dell'urgenza vitale di dover pubblicare pubblicare pubblicare, in *open access*, in inglese, in fascia A o dovunque sia utile per faticosamente raggiungere o superare di slancio la fatidica soglia della mediana?

Mi duole dover concludere in questo modo. Si è estinto **il tempo della ricerca**. Il tempo è bandito dalla nostra università, perché nessuno osi doversi interrogare sul senso di quel che stiamo facendo e sulla strada che abbiamo imboccato.

Ai giovani vorrei dire: lottate per liberare la ricerca universitaria (e in particolare il terreno delle scienze umane e sociali) dalle pastoie aziendali ed algoritmiche con cui vi si vuole rendere passivi replicanti di competenze utili al Leviatano del mercato globale. È l'ora di aprire gli occhi e rimboccarsi le maniche, prima che sia troppo tardi.